

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RIMBORSO *EX ART.* 18 D.L. 25
MARZO 1997 N. 67, CONVERTITO IN LEGGE 23 MAGGIO 1997 N. 135

Fase di iniziativa ed istruttoria:

1. Istanza dell'interessato redatta su apposito modulo (Modello istanza rimborso ex art. 18 D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito in L. 23.5.1997 n.135)¹;
2. Parere motivato dell'Ufficio di appartenenza dell'istante²;
3. Sentenza irrevocabile e/o provvedimento definitivo che esclude la responsabilità³;
4. Copia degli altri eventuali atti processuali ritenuti rilevanti ai fini del procedimento;
5. Copia dell'atto di nomina del difensore e di altri eventuali consulenti, munito del timbro di deposito della cancelleria competente;
6. Nota spese analitica del difensore (contenente la descrizione specifica delle singole voci e dei relativi importi), redatta secondo le modalità stabilite dalle tariffe forensi e dell'eventuale consulente tecnico.

Fase Decisoria:

7. Sentenza e/o provvedimento di cui al punto 3), muniti di attestazione di conformità all'originale apposta dalla competente cancelleria;
8. Fattura originale del difensore, intestata al dipendente assistito, quietanzata e recante timbro e firma autografa del legale;
9. Fattura originale dell'eventuale consulente tecnico, intestata al dipendente, quietanzata e recante timbro e firma autografa dello stesso;
10. Fotocopia del codice fiscale;
11. Autocertificazione del dipendente riportante:
 - a. attuale domicilio e/o residenza;
 - b. coordinate bancarie/postali aggiornate, complete di denominazione ed indirizzo dell'istituto bancario/ufficio postale, nonché dei codici IBAN e BIC.

¹ L'istanza, con l'allegata documentazione, dovrà essere trasmessa esclusivamente per via gerarchica da parte dell'Ufficio competente alla redazione del parere di cui al n. 2.

² Il parere motivato dovrà essere predisposto dall'Ufficio dove il dipendente presta servizio al momento della presentazione della domanda, dovendo eventualmente compendiare anche quello dell'Ufficio dove l'interessato prestava servizio all'epoca dei fatti.

³ Agli effetti del riconoscimento del rimborso delle spese legali, è necessaria una sentenza penale, irrevocabile di esclusione della responsabilità penale del richiedente, ossia una pronuncia di assoluzione con formula piena od anche una sentenza di non luogo a procedere con la medesima formula; ai medesimi fini, rilevano anche i decreti e/o le ordinanze di archiviazione fondate sulla infondatezza della notizia di reato ai sensi degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. cp.p.